



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 484/16/CONS

**RICHIAMO ALLA SOCIETÀ SKY ITALIAN HOLDING
ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE
DURANTE LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM
CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016
(SkyTg24)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 3 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88, del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» indetto per il giorno 4 dicembre 2016*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237, del 10 ottobre 2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “*il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata*” e che “*il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva*”, e ha soggiunto che “*l’espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applica dalla data di indizione dei *referendum* che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227, del 28 settembre 2016, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016 e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento 13 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 448/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione del rispetto del pluralismo e della parità di trattamento nei telegiornali diffusi nel corso dell'attuale campagna referendaria disponendo a tal fine la trasmissione settimanale a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio dei dati riferiti alle rispettive testate i quali sono valutati ogni quattordici giorni, salve le ultime tre settimane della campagna in cui tale verifica è effettuata con cadenza settimanale; in particolare, è previsto che *“l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario”* [...], *“può tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia”* fruito da ciascun soggetto [...] e *“del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario da ciascuna testata”*;

CONSIDERATO che già con la delibera n. 327/16/CONS del 7 luglio 2016, recante *“Raccomandazione al rispetto dei principi a tutela del pluralismo in vista dello svolgimento del referendum sulla riforma costituzionale”* l'Autorità, seppur con riferimento alla trattazione dell'argomento *“referendum costituzionale”* nel periodo non interessato dalla campagna referendaria, ha raccomandato a tutte le emittenti televisive



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di garantire “una rappresentazione equilibrata delle diverse opinioni e la pluralità dei punti di vista”. Tale esigenza appare dunque rafforzata nell’attuale periodo referendario dove trovano applicazione i più rigorosi criteri della *par condicio* referendaria: l’art. 7 della delibera n. 448/16/CONS prevede infatti che i telegiornali devono garantire “[...] la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario” e che “[...] i direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata”;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio televisivo forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativamente al periodo di campagna referendaria 17-30 ottobre 2016, pubblicati sul sito *web* dell’Autorità, dall’esame dei quali emerge che nei notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24*” sul canale SkyTg24 le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario hanno fruito di un tempo di parola così ripartito: SI 59 minuti 35 secondi pari al 31,2% del tempo di parola complessivo dedicato all’argomento referendum, NO 1 ora 29 minuti 45 secondi pari al 47%;

RILEVATA pertanto dall’esame dei dati riferiti ai notiziari diffusi nel periodo considerato dalla testata “*SkyTg24*” una situazione di squilibrio in danno delle posizioni favorevoli all’approvazione del quesito referendario che postula l’esigenza di un riequilibrio da attuare nel successivo periodo di analisi (31 ottobre-13 novembre);

RITENUTO di rivolgere un richiamo alla testata “*SkyTg24*” affinché nei notiziari diffusi nel successivo periodo di analisi (31 ottobre-13 novembre) sia attuata una effettiva parità di trattamento nei tempi di parola fruiti dalle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario;

CONSIDERATO che nell’esercizio della propria funzione di vigilanza l’Autorità verificherà l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata “*SkyTg24*”;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la società Sky Italian Holding affinché assicuri nel successivo periodo oggetto di valutazione da parte dell’Autorità (31 ottobre-13 novembre 2016) una effettiva e rigorosa parità di trattamento tra i tempi di parola fruiti dalle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nei notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24*” nei sensi di cui in premessa.

L’Autorità nell’esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l’osservanza del presente richiamo e nel caso siano rilevati ulteriori squilibri adotterà gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italian Holding ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria